



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 14.06.2023

Info/102.23/POP INQUINANTI NEI RIFIUTI: i nuovi limiti in vigore dal 10 giugno

POPS INQUINANTI NEI RIFIUTI: I NUOVI LIMITI IN VIGORE DAL 10 GIUGNO

Facciamo seguito alla ns. infoAMIS sull'argomento (riportata in calce) per ricordare che **dal 10 giugno 2023**, saranno operative le modifiche prodotte dal Regolamento (UE) 2400/2022 al Regolamento (UE) 1021/2019 relativo agli Inquinanti Organici Persistenti e **pertanto sarà necessario adeguarsi ai nuovi limiti, in materia di POPs nei rifiuti.**

Si premette, per promemoria, che i **POP "Persistent Organic Pollutions"** sono sostanze chimiche tossiche che si trovano spesso in prodotti quali insetticidi, pesticidi e diserbanti, ma non solo. E tra i **12 POPs più diffusi e pericolosi** vanno ricordati :

Alrin; Clordano; Diclorodifeniltricloroetano (DDT); Dieldrin; Endrin; Eptacloro; Mirex; Toxafene; Biofenili policlorurati (PCB); Esaclorobenzene (HCB); Diossine; Furani (PCFD).

Come anticipato, il nuovo Regolamento 2022/2400 **modifica gli allegati IV** (Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7) e **V** (Rifiuti e operazioni cui si applica l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento 1021/2019, che elencano rispettivamente i Pop contenuti nei rifiuti, le operazioni di gestione da effettuare e l'elenco dei rifiuti sottoposti a tali operazioni.

Le novità introdotte in entrambi gli allegati IV e V, **con l'introduzione di limiti più stringenti sui rifiuti contenenti tali sostanze e l'inserimento di nuove sostanze** all'elenco dei POPs nei rifiuti, **vanno ben valutate perché in alcuni casi potrebbero determinare anche significative variazioni della modalità di gestione rifiuti**, pertanto gli operatori interessati sono chiamati agli obblighi di controllo specifici per la verifica delle concentrazioni di tali POP (meglio se da dati già esistenti, altrimenti sarà necessario eseguire campionamenti e analisi mirate).

In sintesi

- **i rifiuti che contengono Pop di cui all'allegato IV (del Regolamento 2019/1021) vanno gestiti secondo quanto disposto nella parte 1 dell'allegato V (del Regolamento 2019/1021).**
- **Se le concentrazioni di Pop sono inferiori ai limiti dell'allegato IV sono ammessi anche altri tipi di trattamento recupero e smaltimento, se invece le concentrazioni di Pop sono superiori ai limiti dell'allegato V possono essere ammessi altri trattamenti alternativi, ma solo previa approvazione dell'autorità competente.**

In breve, tra le novità, va segnalato che nella tabella V sono stati aggiunti i seguenti codici :

- 100103 (Ceneri leggere di torba e di legno non trattato);
- 170504 (Terra e rocce , diverse da quelle di cui alla voce 170503);
- 200104 (Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere)

Inoltre, sono stati **abbassati i limiti di alcuni POPs già presenti**, con ulteriore possibile abbassamento nei prossimi anni. In particolare:

- concentrazione di Tetrabromodifeniletere, Pentabromodifeniletere, Esabromodifeniletere, Eptabromodifeniletere: limite a 500 mg/kg fino al 29 dicembre 2027, dopo tale data passerà a 200 mg/kg;
- paraffine clorate a catena corta, SCCP: limite a 1500 mg/kg, con possibilità di rivedere tale limite di concentrazione entro il 30 dicembre 2027;
- Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossinasimili (dl-PCB): limite abbassato a 5 µg/kg, con possibilità di rivedere tale limite di concentrazione entro il 30 dicembre 2027;
- Esabromociclododecano: limite abbassato a 500 mg/kg, con possibilità di portarlo a 200 mg/kg entro il 30 dicembre 2027;
- Per l'acido perfluorottanoico (PFOA), appartenente alla famiglia dei PFAS, il valore massimo stabilito è invece di 1 mg/kg per PFOA e i suoi Sali (mentre è di 40 mg/kg per i composti correlati). Anche qui, la Commissione potrà valutare di rivedere tali valori, entro il 30 dicembre 2027.

Si evidenzia infine la segnalazione di molte associazioni nazionali e europee, che rappresentano il settore del riciclo e della gestione dei rifiuti, sul fatto che tale modifiche confermano, per talune fattispecie, ancora di più la relazione tra la normativa sulle sostanze pericolose e quella sui rifiuti che, senza un opportuno coordinamento, determina nella pratica non pochi problemi applicativi.

In allegato i due Regolamenti a confronto.